

TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - Dott.ssa Francesca Vortali | Giudice |

a scioglimento della riserva che precede,

esaminati gli atti e i documenti,

richiamati il decreto del 15.12.2020, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, ed il decreto dell'11.05.2021, con il quale è stata fissata l'udienza odierna ai sensi dell'art. 180 della legge fallimentare, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

nella procedura di concordato preventivo di s.r.l..

Con ricorso depositato in data 3.02.2020, la società s.r.l., in persona dell'amministratore unico ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* legge fall..

Entro il termine concesso, quale in seguito prorogato, la società ha presentato il piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 161 legge fall..

Il 13 aprile 2021 si è tenuta l'adunanza dei creditori e, con comunicazione in data 10.05.2021, il Commissario giudiziale, premettendo che i creditori sono stati suddivisi in tre classi, ha dato atto del risultato del voto espresso nel termine di 20 giorni successivi all'adunanza: nello specifico il concordato ha ottenuto la maggioranza degli importi, ma non delle classi, essendosi espresse la seconda classe in senso favorevole e la prima e la terza classe in senso non favorevole all'approvazione.

In ragione del suddetto esito delle operazioni di voto ma sul rilievo della immediata applicabilità della nuova formulazione dell'art. 180, comma 4, della legge fallimentare (quale introdotta dall'art. 3, comma 1 *bis*, del decreto legge n. 125/2020 convertito in legge n. 159/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre 2020), il

Tribunale ha fissato l'udienza odierna per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.

Si è costituita in giudizio la società s.r.l., che ha documentato la notificazione del decreto di fissazione udienza ai creditori dissenzienti (Inps, Inail e Agenzia delle Entrate Riscossione) ed ha domandato l'omologazione del concordato.

Si è altresì costituito in giudizio l'Inps, che ha "confermato" il parere e voto sfavorevoli sulla proposta di concordato ed ha chiesto il rigetto dell'istanza di omologazione.

Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.

In data odierna sono state sentite le parti, che hanno concluso in conformità alle rispettive istanze.

Come anticipato, l'esito delle operazioni di voto è stato il seguente: il concordato ha ottenuto la maggioranza degli importi (euro 3.259.771,66 su euro 4.639.810,84), ma non delle classi.

Nello specifico, nell'ambito della prima classe (comprensiva dei crediti privilegiati degradati a chirografo degli enti previdenziali), il voto è stato integralmente sfavorevole, nell'ambito della seconda classe (comprensiva dei crediti privilegiati degradati a chirografo dell'Agenzia delle Entrate), il voto è stato integralmente favorevole, mentre, nell'ambito della terza classe (comprensiva dei crediti chirografari per natura), hanno espresso parere favorevole creditori per euro 31.442,69, si sono astenuti creditori per euro 159.293,03 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha singolarmente espresso un voto disgiunto, seppure per crediti omogenei, manifestando voto favorevole per il credito da aggi per la riscossione dei crediti erariali (pari ad euro 144.590,18) e sfavorevole per il credito da aggi per la riscossione dei crediti previdenziali (pari ad euro 66.069,08).

Nelle more dell'instaurazione del procedimento è stato modificato il comma 4 dell'art. 180 legge fallimentare, che attualmente stabilisce: *"il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Questa nuova previsione legislativa, per un verso, è applicabile anche al presente procedimento, pur se iniziato prima del 4 dicembre 2020, in ragione della natura processuale delle disposizioni in tema di omologazione e del generale principio “*tempus regit actum*” (non derogato nella specie da una disciplina di contenuto opposto) e, per altro verso, è rilevante in concreto perché la prima classe di creditori (che si è espressa in termini non favorevoli all’omologazione) comprende i crediti privilegiati degradati a chirografo di Inps e Inail ossia proprio degli “*enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria*”, il cui “mancato voto” (unitamente a quello dell’amministrazione finanziaria) è preso in considerazione dalla nuova disciplina.

Ciò posto, va considerato che i presupposti che devono ricorrere affinché il Tribunale omologhi il concordato ai sensi della nuova disciplina sono tre:

- 1) la mancanza di voto dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali;
- 2) il carattere decisivo dell’adesione dell’una o degli altri ai fini del raggiungimento delle maggioranze;
- 3) il superamento del test di convenienza della proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o dell’ente.

Nel caso di specie, ricorre senz’altro la condizione sub 2), perché è evidente che l’adesione di Inps ed Inail è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di creditori.

Riguardo poi alla condizione sub 1), deve ritenersi – anche per contrastare il rilievo sul punto svolto dalla difesa dell’Inps – che la norma trovi applicazione non solo quando l’amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si siano pronunciati sulle proposte loro formulate, ma anche quando (come nella specie) si siano pronunciati rigettando la proposta.

L’espressione “mancanza di voto” utilizzata dalla norma va intesa come riferita alla mancanza di un voto che consenta l’approvazione della proposta di concordato e comprende quindi tanto il silenzio quanto il diniego espresso.

Questa interpretazione è coerente con la *ratio* della novella, che è rappresentata dall’esigenza di assicurare alle imprese debtrici una reale tutela giurisdizionale contro le “*ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate*” spesso manifestate nella prassi dall’amministrazione pubblica: resistenze che, all’evidenza, possono concretizzarsi sia con l’astensione sia con l’esplicita votazione contraria.

Del resto, nella vigente disciplina del concordato preventivo, astensione e silenzio del creditore sono parificati, quanto al calcolo delle maggioranze, al voto contrario: e non

sarebbe ragionevole predicarne una differente disciplina proprio in un ambito che riguarda gli esiti del voto e sul quale il legislatore dell'emergenza è intervenuto – con l'evidente finalità di agevolare le soluzioni concordatarie – al dichiarato scopo di anticipare l'applicazione dell'art. 48, comma 5, del Codice della Crisi *“in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID 19”*.

E proprio l'ambito applicativo dell'art. 48 cit. – che testualmente prevede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo *“in mancanza di adesione”* dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali – comprende pacificamente anche il caso del diniego espresso.

Non osta, peraltro, all'adozione della soluzione descritta la pretesa insindacabilità del voto negativo espresso dall'amministrazione.

A questo proposito va richiamato il recente arresto della Corte di Cassazione in punto di giurisdizione sulle controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 *ter* legge fallimentare. Con l'ordinanza n. 8504 del 25.03.2021, le Sezioni Unite hanno sancito che tali controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, *“considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti”*.

La valorizzazione del preminente carattere concordatario dell'adesione dell'Erario è insomma decisiva ai fini dell'individuazione dei confini della giurisdizione.

Essa è peraltro rilevante anche in punto di sindacato in concreto esercitabile dal giudice fallimentare.

Sindacato che non investe la legittimità dell'atto o il merito del rapporto tributario, ma la maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, da valutarsi sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore e di ogni altro elemento acquisito al procedimento, in primo luogo la relazione ex art. 172 legge fall. del Commissario giudiziale (in termini Tribunale di Pescara, decreto 27 maggio 2021; Tribunale di Genova, decreto 13 maggio 2021).

Ciò posto, va in definitiva ritenuto che l'art. 180, comma 4, legge fall. sia applicabile anche quando l'amministrazione finanziaria o, come nella specie, uno degli enti previdenziali abbia espresso un voto contrario.

L'esame del suddetto voto e delle sue motivazioni assume rilevanza nell'ambito dell'accertamento della condizione sub 3), relativa alla maggior convenienza per l'amministrazione dissenziente della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.

E venendo a questo, va considerato quanto segue.

Il concordato proposto da s.r.l. è un concordato in continuità aziendale, che prevede la prosecuzione dell'attività di produzione in conto lavoro di

La proposta concordataria si snoda attraverso alcuni passaggi chiave, ben evidenziati dal Commissario giudiziale nel proprio parere motivato:

- la realizzazione di un piano industriale che contempla la razionalizzazione dei costi, lo sviluppo dell'attività di lavorazione conto terzi e l'attuazione successiva della vendita diretta, con la previsione di flussi di cassa operativi dell'importo di complessivi euro 577.591,00;
- la cessione mediante procedura competitiva del ramo d'azienda di *e-commerce* attualmente oggetto di un contratto di affitto, per il quale l'affittuaria ha formulato una proposta di acquisto cauzionata per il prezzo di euro 90.000,00;
- la cessione tramite procedura competitiva del magazzino merci qualificato come "obsoleto" e l'incasso di crediti;
- l'apporto di nuova finanza esterna per l'importo di euro 500.000,00 (sospensivamente condizionato all'adozione del decreto di omologa).

Il complessivo attivo concordatario è quantificato in euro 1.182.959,00.

I creditori sono stati suddivisi in tre classi e la proposta definitiva prevede:

- l'integrale pagamento delle spese di procedura entro il 31/12/2021;
- l'integrale pagamento delle spese di presentazione del concordato mediante l'utilizzo esclusivo di finanza propria derivante dai flussi di cassa generati dalla gestione "diretta", dedicando la finanza esterna al pagamento dei creditori degradati a chirografo per incapienza del patrimonio e dei chirografari naturali;
- il soddisfacimento del debito per euro 3.491,00 per contributi e assicurazioni infortuni sul lavoro che trovano capienza nel patrimonio della ricorrente entro il 31/12/2021;

- il pagamento dei creditori chirografari, originali e degradati in classi nella seguente misura percentuale:

a) classe prima – debito previdenziale ed assicurativo degradato al rango chirografario per incapacità del patrimonio mobiliare – destinando l'importo fisso di euro 116.160,00 (pari indicativamente all'11,50% del credito) derivante dalla finanza esterna entro il 31/12/2024;

b) classe seconda – debito erariale degradato a chirografo per incapacità del patrimonio mobiliare – destinando l'importo di euro 371.258,00 (pari indicativamente all'11,50% del credito) derivante dalla finanza esterna entro il 31/12/2024;

c) classe terza – fornitori chirografari, fondi in chirografo, enti previdenziali ed erariali per natura – destinando l'importo di euro 11.895,00 (pari indicativamente al 3% del credito) derivante dalla finanza esterna entro il 31/12/2024.

Nella relazione ex art. 161, comma 3, legge fall., il dott. Corà ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano: nella relazione ex artt. 160, comma 2, e 182 *ter* legge fall., egli ha inoltre attestato, relativamente ai crediti tributari e previdenziali privilegiati, che il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Egli nello specifico ha comparato i due scenari costituiti:

- 1) dalla continuità aziendale con finanza esterna e liquidazione dei beni non strategici e
- 2) dalla procedura fallimentare con liquidazione atomistica dei beni.

Ed ha evidenziato che, nel primo scenario, i flussi derivanti dalla continuazione dell'attività di impresa, unitamente all'apporto della finanza esterna ed al maggior valore di realizzo degli *asset* non strategici, *“rappresentano senza dubbio un quid pluris rispetto all'alternativa fallimentare ossia una soluzione in grado di assicurare un miglior soddisfacimento degli interessi del ceto creditorio ed in particolare dell'Erario e degli enti previdenziali”*.

Secondo le valutazioni dell'attestatore (pagine 44 della relazione ex art. 161 e 6 della relazione ex art. 160), lo scenario fallimentare comporterebbe invece:

- l'interruzione della continuità aziendale, con il venir meno dei flussi di cassa e la probabile maggiore difficoltà di realizzo dei crediti;
- la liquidazione atomistica di impianti e macchinari per valori (determinati dal perito e confermati dall'attestatore) inferiori a quelli realizzabili in sede di esecuzione del concordato (euro 159.775,00 a fronte di euro 389.475,00);

- la riduzione del valore del ramo di azienda di *e-commerce*, stimato in euro 30.000,00, stante la decadenza della proposta di acquisto formulata dall'attuale affittuaria per il corrispettivo di euro 90.000,00;

- il venir meno della finanza esterna dell'importo di euro 500.000,00, il cui è apporto è condizionato all'omologazione del concordato.

Nello scenario fallimentare il valore di mercato dei beni e diritti sui quali esiste il diritto di prelazione dei creditori privilegiati ammonterebbe ad euro 349.532,00, importo non sufficiente nemmeno per soddisfare i crediti dei lavoratori dipendenti.

Le prospettive di soddisfazione dei creditori privilegiati di grado minore (nella specie enti previdenziali) sarebbero azzerate.

Nella relazione ex art. 172 legge fall. (e nel parere motivato ex art. 180), il Commissario giudiziale ha confermato siffatte valutazioni, evidenziando che, in ipotesi di fallimento, venendo meno la continuità aziendale, *“l'attivo di composto da beni strumentali (impianti, attrezzature, mobili e arredi), si ridimensionerebbe consistentemente nel valore economico in considerazione della carenza di prospettive di utile realizzo al di fuori del contesto aziendale”*.

E che i creditori (ivi inclusi amministrazione finanziaria e enti di previdenza e assicurazione sul lavoro), difettando la finanza esterna, non otterrebbero alcuna utilità, anche in ragione dell'assenza di garanzia patrimoniale dei potenziali convenuti nei giudizi risarcitori promuovibili dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall..

Il Commissario giudiziale ha altresì evidenziato che, in ipotesi di fallimento, si accrescerebbe il passivo prededucibile e privilegiato (posto che i professionisti che assistono Ist s.r.l. hanno rinunciato ai loro crediti subordinatamente all'omologazione del concordato) e sintetizzato nello schema che segue l'attivo ipoteticamente realizzabile in caso di fallimento ed il piano di riparto ipotizzabile con riferimento ai crediti dichiarati o presenti nella contabilità aziendale:

“Descrizione attivo	importo
Rimanenze	21.100
Macchinari e attrezzature	107.320
Crediti verso Pixlemon S.r.l.	272.937
Banca c/c	111.243
Azienda di e-commerce	90.000
Totale somme disponibili al riparto	602.600

Descrizione passivo:	importo	progressivo
Spese di procedura fallimentare 111 bis L.F.	80.000	522.600
Spese in anteclasse 111 bis L.F.	250.000	272.600
Lavor. Dipend. e fondi prev. 2751-bis n. 1 c.c.	340.410	(67.810)
Professionisti 2751-bis n. 2 c.c.	82.769	incapienza
Classe 1 Enti previdenziali	1.013.577	incapienza

Classe 2 Amministrazione Finanziaria	3.228.329	incapienza
Classe 3 Creditori Chirografari	396.515	incapienza
Totale	5.391.600"	

(Tabella n. 11, pagina 20 del parere motivato).

Il Commissario ha in conclusione espresso un chiaro e puntuale parere favorevole alla fattibilità del piano ed alla omologazione del concordato.

Alla luce delle risultanze sopra esposte, deve ritenersi che la proposta concordataria, prevedendo il pagamento per i creditori di prima classe dell'importo fisso di euro 116.160,00 (pari indicativamente all'11,50% del credito) derivante dalla finanza esterna entro il 31/12/2024, sia senz'altro più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale, come detto, le possibilità di soddisfacimento dei crediti privilegiati di Inps e Inail sarebbero pressoché azzerate.

Le motivazioni dei voti negativi da questi espressi, peraltro, non investono il profilo, in questa sede rilevante, della maggior convenienza dell'ipotesi fallimentare rispetto a quella concordataria.

La dichiarazione di voto dell'Inail ritiene la proposta non in linea con le disposizioni impartite con la circolare n. 8 del 26 febbraio 2010, mentre quella dell'Inps rileva che la degradazione del credito del privilegio "*è priva di supporto normativo e di giustificazione anche in termini di opportunità e di parità di trattamento in relazione ai titoli di credito dell'Istituto*". Nella propria memoria di costituzione, l'Inps ha ulteriormente rilevato che "*la degradazione non sembra funzionale alla capacità della procedura di recuperare liquidità*".

Trattasi all'evidenza di rilievi non pertinenti (per di più svolti sulla base di provvedimenti organizzativi interni precedenti le modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016) e comunque non puntuali e generici.

Ciò posto, il Tribunale, ricorrendo tutte le condizioni di legge, ritiene che il voto dei creditori di prima classe debba essere *ipso iure* convertito in voto favorevole e che il concordato debba essere omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da _____ s.r.l. con sede legale in _____ ;
- conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Clarice Di Tullio e, quale commissario giudiziale, _____ ;
- nomina, quale liquidatore giudiziale _____ ;
- nomina, quali componenti il Comitato dei creditori:

-

;

- dispone che il legale rappresentante della s.r.l. ed Commissario Giudiziale si attengano alle seguenti disposizioni:

Parte generale

I) la Società provvederà a definire le passività concorsuali come segue:

a. predisposizione, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, dell'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dell'anagrafica (indirizzo PEC e, ove non disponibile, sede legale o residenza) con suddivisione degli importi secondo le cause di prelazione e con individuazione della classe di appartenenza;

b. comunicazione, nei successivi 15 giorni, a ciascun creditore dell'importo riconosciuto, con invito a formulare eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;

c. predisposizione dell'elenco definitivo dei creditori entro i 150 giorni dal provvedimento di omologa e comunicazione a ciascun creditore dell'esito delle eventuali osservazioni ricevute;

d. comunicazione al Commissario Giudiziale dell'elenco nominativo dei creditori, delle osservazioni ricevute e di ogni variazione (di anagrafica e di ammontare riconosciuto al passivo);

e. il Commissario Giudiziale provvederà, nei successivi 30 giorni, a formulare le proprie eventuali osservazioni ed a depositare l'elenco nominativo dei creditori nel fascicolo della procedura;

II) il legale rappresentante della società ripartirà tempestivamente tra i creditori le somme via via realizzate anche dalle vendite competitive poste in essere sulla base di appositi piani di riparto, da pubblicare nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Treviso, vistati dal G.d., previo parere del Commissario e informativa al C.d.C., conformemente al piano concordatario e nel rispetto della graduazione dei crediti. Nell'effettuazione dei piani di riparto dovranno essere effettuati congrui accantonamenti per tenere conto dei rischi in essere in particolare in relazione alle passività.

Per effettuare i pagamenti previsti in esecuzione del piano e dei riparti (estranei alla gestione ordinaria richiesta dalla "continuità aziendale"), compresi quelli relativi a creditori irreperibili o contestati (al verificarsi delle rispettive condizioni di svincolo ed in tal caso previa informativa al C.d. C.), il legale rappresentante avanzerà richiesta di emissione di mandato al Giudice delegato, allegando il parere del Commissario; la

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, da effettuare esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, va trasmessa al Commissario e al C.d.C.;

III) entro i 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre solare la Società dovrà comunicare al Commissario Giudiziale: eventuali variazioni nelle anagrafiche dei creditori, eventuali variazioni nella composizione del passivo, pagamenti effettuati ai creditori concorsuali.

Parte liquidatoria

- Il liquidatore giudiziale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

- egli individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, comunque, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 *ter* L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato.

Parte in continuità

I) Entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare il legale rappresentante della società comunicherà al Commissario Giudiziale:

una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attuazione e alla tenuta del piano industriale, economico e finanziario e della proposta concordataria;

una situazione contabile patrimoniale ed economica, estratta dal sistema, riferita alla chiusura di ogni trimestre;

una dichiarazione in relazione al regolare pagamento dei debiti maturati nella continuità, e all'assenza di scaduti nei confronti del fisco, degli enti previdenziali ed in genere dei fornitori e dipendenti, fornendo adeguate motivazioni in relazione alla maturazione di arretrati;

evidenza di tutti i contenziosi, anche solo minacciati, attivi e passivi con analitica descrizione della situazione;

II) il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività d'impresa e viene a lui conferita, per tutta la durata della procedura, facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice, nonché

ai relativi siti produttivi; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

III) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al Commissario Giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;

IV) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

V) il legale rappresentante della società richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

VI) le somme ricavate dall'incasso dei crediti, dalla liquidazione e i flussi della continuità saranno depositati sui conti correnti bancari della società, previamente comunicati al Commissario Giudiziale, con prelievo a firma del solo legale rappresentante per le somme – di qualsivoglia importo – destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi nonché per gli esborsi, diversi dagli ultimi citati, fino a € 25.000,00, a firma congiunta del legale rappresentante e del Commissario entro il limite di €. 40.000,00 e prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;

VII) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.fall. corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti spettanti ai creditori.

Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale vigilerà sulla corretta esecuzione del concordato preventivo e terrà informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti; riferirà al Giudice Delegato ogni informazione rilevante ai fini della procedura.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle relazioni trimestrali della Società, il Commissario Giudiziale, trasmetterà al Giudice Delegato, al C.d.C. e a tutti i creditori

a mezzo PEC (in caso di mancata indicazione di indirizzo di PEC, la comunicazione avverrà mediante deposito cartaceo in cancelleria), le proprie osservazioni in ordine all'attuazione e alla tenuta del piano industriale, economico e finanziario e della proposta concordataria, da pubblicare inoltre nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Treviso.

Al Comitato dei Creditori si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.fall.

Il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla Società ricorrente, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.Fall.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021

Il Presidente
dott. Bruno Casciarri